

dazione del Ministero, o qualche cosa di analogo, potrà proporgli quando verrà in discussione quell'articolo.

È da ritenere che si è deciso di seguire il testo della Commissione, e quindi s'introdurrebbe un'immensa confusione, se s'intersecasse nel dibattimento il testo del Ministero.

Io prego dunque l'onorevole Della Motta a voler limitare per ora le sue osservazioni al ristabilimento della prima parte dell'articolo 2 del Ministero.

**DELLA MOTTA.** Ringrazio l'onorevole presidente delle spiegazioni che mi ha date. Io desiderava appunto di conoscere l'esito, direi, di questo articolo, perchè, siccome gli emendamenti non hanno seguito lo stesso filo nella quantità che ne abbiamo, è difficile riferirli tutti allo stesso articolo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Tola ha la parola.

**TOLA P.** Io intendevo appunto fare un'osservazione sul luogo in cui si debbe procedere a questa discussione. Il signor presidente dice che essa si può riservare all'articolo 10; ma io faccio osservare che l'articolo 10 riguarda le leggi speciali ed i regolamenti che regolano la direzione dell'istruzione religiosa, epperò suppone già un principio adottato. Infatti esso dice:

« Le leggi speciali ed i regolamenti relativi alle diverse parti dell'insegnamento determineranno le cautele da osservarsi nella direzione ed istruzione religiosa. »

Ora, quando saremo all'articolo 10 vedremo quali saranno queste leggi e questi regolamenti, ma il principio bisogna discuterlo. Non si possono far leggi e regolamenti sopra un principio non conosciuto; bisogna prima conoscerlo.

Adunque, se bisogna conoscere il principio sul quale dobbiamo fare il regolamento, è precisamente all'articolo 2 che deve cadere questa discussione, come la faceva appunto cadere il Ministero.

Siccome noi prendiamo a discutere il progetto della Commissione, appunto perchè questa ha soppresso l'articolo secondo, dobbiamo entrare adesso, senz'altro, in questo argomento, in difetto parleremmo di leggi e regolamenti su principii che non sono ancora stabiliti.

Mi pare che questa interpretazione è ovvia; del resto io non persisto gran che su tale quistione.

**MICHELINI G. B.** Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Mi permetta anzitutto di osservare che in una quistione così complicata è necessario che il presidente possa avere un filo il quale gli serva di guida per dirigere la discussione.

Io faccio notare che la Commissione ha soppresso l'articolo 2 del Ministero, nel quale si conteneva la disposizione:

« La religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione ed dell'educazione morale, salvo riguardo agli acattolici il provvedere con leggi speciali. »

Ma per contro ne ha fatto soggetto di un articolo 10, che non esisteva nel progetto ministeriale, il quale dice:

« Le leggi speciali e regolamenti relativi alle diverse parti dell'insegnamento determineranno le cautele da osservarsi nella direzione ed istruzione religiosa. Per gli acattolici ne sarà lasciata la cura ai rispettivi parenti. »

Io sicuramente non entrerei ora nella quistione di merito, per vedere se questo articolo surrogli compiutamente o no l'articolo del Ministero, ma dico che la discussione anche di principio che è ora stata annunciata dall'onorevole Tola verrà molto più opportuna in occasione dell'articolo 10; ed avverto che tenendo un diverso sistema si farebbe due volte la stessa quistione, cioè si discuterebbe ora e poi tornerebbe in campo

all'articolo 10. Io quindi persisto nel pregare la Camera a riservare questa quistione al detto articolo 10.

**MICHELINI G. B.** Sono anch'io profondamente convinto della necessità di recare qualche ordine e qualche semplicità, se è possibile, in questa intralciata discussione. Ora questo intento non puossi raggiungere se non separando l'uno dall'altro i vari oggetti che possono cadere in discussione.

L'ultimo alinea di quest'articolo 2 è stato, per così dire, intercalato dal Senato. Tale disposizione fu posta in calce dell'articolo forse per non turbare la numerazione degli articoli. Ma non è meno vero che questa disposizione non ha grande relazione col rimanente dell'articolo 2, e che, per altra parte, essa è abbastanza importante per costituire un articolo separato. Ed è appunto ciò che io propongo.

Laonde si potrebbe staccare l'ultimo alinea dell'articolo 2 e farne un articolo separato. Ma giacchè abbiamo l'articolo 10 della Commissione, il quale si riferisce appunto alla quistione dell'attinenza dell'istruzione colla religione, rimandiamo la nostra discussione a quell'articolo. Allora gli onorevoli Tola, Della Motta ed altri deputati che la pensano come loro, proporranno forse a guisa di emendamento l'ultimo alinea dell'articolo 2, e la Commissione manterrà la dizione da essa proposta. Quanto a me, fedele all'opinione propugnata nella discussione generale, proporrò e farò ogni mio sforzo perchè in questa legge non s'inserisca nè l'articolo del Senato nè quello della Commissione nè qualunque altro analogo.

Per questi motivi, appoggiando la proposta dell'onorevole presidente, dico che bisogna sopprimere l'ultimo alinea dell'articolo 2, salvo a farlo rivivere quando verrà in discussione l'articolo 10.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Demaria.

**DEMARIA.** Il signor presidente ha detto, ed io credo assolutamente necessario se si vuol procedere nella discussione, di attenersi al testo della Commissione. In tal caso è inopportuna la quistione sollevata dagli onorevoli Della Motta e Tola; imperocchè, o essi si acconciano a che si tratti l'argomento della religione all'articolo 10, o non vi si acconciano; in quest'ultimo caso hanno sempre la facoltà, votato l'articolo 2, di tentare la riproduzione del soppresso alinea, ma intanto reputo indispensabile di attenersi al testo della Commissione, e votare prima le proposte da essa fatte.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Tola.

**TOLA P.** Ripeto quanto già dissi fin da principio. Io non propongo che questa quistione sia discussa qui piuttosto che all'articolo 10, bensì ho domandato la parola per fare un'osservazione al signor presidente, il quale diceva avere la Commissione soppresso l'articolo 2 del progetto ministeriale, in cui nell'ultimo alinea appunto vi era un'aggiunta fatta dal Senato, ma che vi è pure un'aggiunta fatta dalla Commissione nell'articolo 10 il quale dice: « Le leggi speciali ed i regolamenti relativi alle diverse parti dell'insegnamento determineranno le cautele da osservarsi nella direzione ed istruzione religiosa. Per gli acattolici ne sarà lasciata la cura ai rispettivi parenti. » È da notare che questa non è un'aggiunta della Commissione, perchè anche nell'articolo 9 del progetto del Ministero si legge: « Nelle leggi e nei regolamenti relativi ai diversi rami d'insegnamento saranno determinate le particolari cautele da usarsi nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa. »

Laonde è manifesto che l'ultimo alinea del progetto ministeriale corrisponde all'articolo 10 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Non insistendosi più, è posto in discussione l'articolo 2, e resta rimandata la discussione delle proposte testè fatte all'articolo 10.